

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

## XCIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	951
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modificazione del Codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4687)	951
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	951, 952
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	952
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori LOMBARDI ed altri: Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4636) . . . . .	953
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	953
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	954

La seduta comincia alle 9,40.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Belci.

**Discussione del disegno di legge: Modificazione del Codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4687).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4687, concernente « Modificazione del codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni ».

Sul provvedimento che viene al nostro esame nel testo già esaminato ed approvato dalla competente Commissione permanente del Senato, nella seduta del 13 dicembre 1967, e sul quale vi è il parere della IV Commissione (Giustizia), ho l'onore di riferire io stesso alla Commissione.

Onorevoli colleghi. Se dovessi dire in tre parole di che si tratta, direi che si tratta di aggiornare le norme che quando nacquero, con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, riguardavano soltanto le radioricezioni o radioaudizioni, come più comunemente si diceva allora, in quanto a quell'epoca esisteva soltanto la radio e non ancora la televisione.

Quindi, il provvedimento in esame, è rivolto ad impedire che vengano disturbati gli apparecchi riceventi, sia di radiodiffusione sia di telediffusione, e quelli dei numerosi servizi pubblici radiotelegrafici e radiotelefonici e gli impianti privati i cui titolari hanno diritto ad ottenere la libera disponibilità delle frequenze ad essi assegnate, stante che per tale assegnazione sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone di concessione.

Si tratta, quindi, onorevoli colleghi, di un aggiornamento di norme della vigente legislazione.

Con l'articolo 1 di questo disegno di legge vengono ribadite ed estese le norme di cui agli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni che venne approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ricordato poco fa, norme che sono dirette a prevenire e ad eliminare i disturbi alle radio e teleaudizioni. Gli articoli successivi, onde assicurare il pieno rispetto della legge, tra l'altro, comminano — articolo 2 — l'ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.

Ciò premesso molto rapidamente, io invito gli onorevoli colleghi a dare favorevole voto al presente disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei soltanto aggiungere, a quanto testè detto dall'onorevole Presidente, che questa legge, non soltanto aggiorna i provvedimenti intesi a difendere la radioricezione dai vari disturbi, ma democratizza anche la vecchia legge, perché quella ispezione che noi, Ministero delle poste e telecomunicazioni, ancora facciamo da soli, per quanto riguarda gli apparati industriali, d'ora in poi dovremo farla d'accordo con il Ministero dell'industria e commercio. Così, pure il decreto del Presidente della Repubblica, relativo all'emanazione delle norme per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi, dovrà essere fatto su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dei trasporti e dell'aviazione civile, appunto per evitare che siano lesi

gli interessi di altri settori della nostra economia.

Per questi motivi, rinnovo la preghiera fatta dall'onorevole Presidente della Commissione, di volere cioè approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le ulteriori precisazioni a nome del Governo.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione, nel testo già approvato dal Senato:

#### ART. 1.

È vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, dell'interno e della difesa.

Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinata alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(È approvato).

#### ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400 mila.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'ar-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

articolo 16 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

(È approvato).

## ART. 4.

Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente articolo 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sarà stabilito nelle norme di cui al predetto articolo 1 per l'immissione in commercio dei tipi già in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

(È approvato).

## ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze o con potenza diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione o di autorizzazione.

(È approvato):

## ART. 6.

Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.

(È approvato)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4636).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Lombardi, Baldini, Bertola, Bettoni, Cagnasso, Celasco, Conti, De Unterrichter, Donati, Genco, Giancane, Giorgi, Giorgetti, Guarnieri, Limoni, Montini, Spigaroli, Tortora, Valmarana, Zannier, Zellioli Lanzini, Zenti: « Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna ».

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 29 novembre 1967, trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1967 e assegnato a questa Commissione (Bilancio) e, molto brevemente, riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi! Dal titolo stesso si evince trattarsi di una pura e semplice proroga, senza alcun nuovo onere per lo Stato. Il parere della V Commissione è esplicito: « il presente provvedimento per una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1970, non richiede nuovi stanziamenti, ma solo l'autorizzazione ad utilizzare sino a quella data i fondi già stanziati e non ancora impegnati ». Questa è la ragione del presente provvedimento.

Credo di non dover aggiungere altro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione, nel testo del Senato:

## ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1968

## ART. 2.

Le agevolazioni, di cui all'articolo 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che siano costruiti e gestiti, anche da privati, lungo i fiumi e canali navigabili classificati ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

(*E approvato*).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modificazione del Codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4687):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

## Proposta di legge:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonché per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4636):

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadei Giuseppe, Amodio, Basile Guido, Battistella, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Iozzelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Sammartino e Viale.

*E in congedo:*

Belgi.

**La seduta termina alle 10,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO